

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 729)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1959

Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato, stabilisce che le tariffe di vendita di tali prodotti vengono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Lo stesso articolo stabilisce che il decreto presidenziale con il quale vengono stabilite tali tariffe deve anche indicare, per ogni prezzo di tariffa, le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei Monopoli per le spese di distribuzione, al rivenditore a titolo di aggio ed allo Stato quale imposta.

In applicazione di tali norme, con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, si è provveduto a stabilire la nuova tariffa nonchè a determinare, per

ciascun prezzo di vendita, le anzidette quote spettanti allo Stato, al fornitore, al Monopolio per le spese di distribuzione ed al rivenditore.

Tali quote sono state determinate non soltanto per i prezzi effettivamente attribuiti ai generi attualmente in vendita, ma per tutta una gamma di prezzi che, per quanto riguarda ad esempio le sigarette, va da lire 6.500 fino a lire 25.000 al chilogrammo (attualmente il prezzo più elevato, per le sigarette, è di lire 17.250 al chilogrammo), di modo che in avvenire, ogni qualvolta dovesse immettersi alla vendita un nuovo prodotto, sarà necessario stabilire semplicemente — in relazione al prezzo di acquisto, se trattasi di prodotto importato, o in relazione al prezzo determinato dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli sulla base del costo, se trattasi di prodotto nazionale — la voce di tariffa compresa nella classificazione di

cui al citato decreto presidenziale n. 167, nella quale il nuovo prodotto deve essere inquadrato.

Analogamente, qualora dovessero intervenire variazioni nei prezzi di acquisto dei prodotti esteri o nei prezzi di quelli nazionali, si dovrà semplicemente variare l'inquadramento di tali prodotti trasferendoli dall'una all'altra voce di tariffa in relazione alla variazione intervenuta.

Ciò stante, poichè il suddetto inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione prestabilita in base al sopra menzionato decreto presidenziale

18 aprile 1959, n. 167, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, si concreta in una attività meramente amministrativa che non comporta, per la sua stessa natura, esercizio di potere discrezionale, con l'unito disegno di legge si propone di demandare l'inquadramento medesimo al Ministro delle finanze affinchè vi provveda con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro: e ciò al fine di corrispondere alla inderogabile esigenza di adeguare tempestivamente i prezzi di vendita al pubblico a quelli di fornitura e di snellire, al tempo stesso, la procedura di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nella classificazione stabilita a termini dell'articolo 1, secondo comma, della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, nonché le variazioni all'inquadramento dei prodotti già inseriti in tariffa, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i prodotti di produzione estera ed ai prezzi proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli per quelli prodotti dall'Amministrazione dei monopoli.